



# COMUNE DI PIETRASANTA

*Provincia di Lucca*

**Ordinanza N.**

**71**

**Data di registrazione**

**12/05/2020**

**OGGETTO:** DIVIETO DI BALNEAZIONE IN TUTTE LE ACQUE SUPERFICIALI DEL TERRITORIO COMUNALE IN ATTUAZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE TOSCANA N. 1725 DEL 11 FEBBRAIO 2020.

**AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE**

## **IL DIRIGENTE**

**Vista** la direttiva 2006/7/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga 76/160/CEE;

**Visto** il D.lgs n.116 del 30 maggio 2008 *Attuazione della direttiva 200/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;*

**Visto** il Decreto 30 marzo 2010 *Definizione dei criteri per la determinare il divieto di balneazione entrato in vigore il 25 maggio 2010;*

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1094 del 20 dicembre 2010;

**Visto** il Decreto Dirigenziale Direzione Ambiente ed Energia-Settore tutela della natura e del mare, n 1725 del 11 febbraio 2020 con il quale è *stato approvato l'elenco delle acque di balneazione della stagione balneare 2020;*

**Preso atto** che per acqua di balneazione si intende: *qualsiasi parte di acque superficiali nella quale l'autorità competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione (Direttiva 2006/7/CE)*

**Ritenuto** per quanto sopra che in Toscana, fatta eccezione di quattro piccole e definite porzioni di aree lacustri e nessuna ricadente nella Provincia di Lucca, **le acque superficiali interne** (laghi, fiumi, torrenti, fossi) **non risultano individuate come acque destinate alla balneazione** per cui, sul territorio comunale, tale attività è da ritenersi perennemente vietata;

**Considerato quindi** che non sussistono i presupposti per la balneabilità delle acque superficiali interne poiché:

-la qualità igienico sanitaria non viene controllata da ARPAT ai sensi della normativa vigente. (D.Lgs 116/2008 e del DM 30 marzo 2010) e ciò può costituire pericolo per la salute dei bagnanti;

-non sono presenti i dispositivi di sicurezza necessari quali: adeguati accessi, servizi di salvataggio, attività di vigilanza;



# COMUNE DI PIETRASANTA

*Provincia di Lucca*

**Ritenuto** necessario intervenire per prevenire quanto sopra rappresentato e salvaguardare la salute e la sicurezza dei cittadini;

**Dato atto** che, ai sensi della qualità del D.lgs 30.05.2008 n.116 recante *Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*, l'informazione ai cittadini sulla balneabilità delle acque è di competenza comunale

**Posto che** la presente ordinanza non ha carattere d'urgenza nel senso di cui all'art. 50 c.5 D.Lgs. 267/00 ma, anzi, rappresenta la semplice attuazione della previsione normativa sopra citata;

**Visti:**

- l'art.107 del D.Lgs.18.8.00 n.267;
- la Legge Regione Toscana n. 16 del 25 febbraio 2000 *Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica;*
- la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
- il R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934;
- la Legge n. 689 del 21 novembre 1981;
- il vigente Statuto Comunale;

## ORDINA

**in via preventiva, il divieto di balneazione in tutte le acque superficiali interne sul territorio del Comune di Pietrasanta,** sino a diverso provvedimento regionale che qualifichi dette acque come balneabili.

## AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, del D.Lgs n. 267/2000, fatta salva l'applicabilità dell'art. 650 C.P. (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità).

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti gli atti sui quali si basa la presente Ordinanza sono depositati presso il Servizio Ambiente e Protezione Civile.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990 n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi", il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro sessanta giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune di Pietrasanta, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

## DISPONE

a)che alla vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano le forze di Polizia.

b)che il presente provvedimento sia:

-pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e reso noto a tutti i cittadini ed agli enti interessati anche tramite gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;



# COMUNE DI PIETRASANTA

*Provincia di Lucca*

- trasmesso al settore lavori pubblici per il posizionamento di apposita segnaletica informativa lungo i principali accessi ai maggiori corsi d'acqua (in particolare: Fiume Versilia, Fosso Fiumetto e Torrente Baccatoio) e soprattutto in prossimità delle foci fino alla linea di battigia;
- trasmesso per quanto di rispettiva competenza:
- Alla Capitaneria di Porto di Viareggio;
- Al Comando Polizia Municipale;
- Al Comando Stazione Carabinieri Pietrasanta;
- Al Comando Stazione Carabinieri Marina di Pietrasanta;
- Al Comando Stazione Carabinieri Querceta;
- Al Comando Stazione Carabinieri Forestali Pietrasanta;
- Al Commissariato Forte dei Marmi;
- Alla Azienda USL Pietrasanta;
- Ad ARPAT Pietrasanta;
- Al Consorzio Versilia Mare di Marina di Pietrasanta.

Il Responsabile  
PEDONESE SIMONE / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)